

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO E L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BETTINO
RICASOLI" PER L'UTILIZZO DI POSTI ALLOGGIO NELLE RESIDENZE
UNIVERSITARIE**

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2023 l'Istituto di Istruzione Superiore "Bettino Ricasoli" (in seguito denominato "Istituto"), con sede in Siena in Strada di Scacciapensieri, 8 (C.F. 8006360525) rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Nadia Riguccini nata a Anghiari (AR) il 19/07/1972

E

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (in seguito denominata "Azienda"), con sede in Firenze, Viale Gramsci n. 36 (C.F. 94164020482), rappresentata dal Direttore Dott. Enrico Carpitelli nato a Castelfiorentino il 09/09/1965, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, autorizzato alla stipula ai sensi dell'art. 21, co. 6 del Regolamento organizzativo aziendale

CONVENGONO E SI STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1
Finalità**

L'Istituto e l'Azienda stipulano la seguente convenzione per l'utilizzo di alcuni posti alloggio nelle Residenze Universitarie, da parte di studenti dell'Istituto che frequenteranno nell'a.a. 2023/2024 la specializzazione post-diploma per Enotecnico.

**Art. 2
Residenze Universitarie ospitanti**

Le residenze universitarie individuate dall'Azienda, che potranno ospitare gli studenti dell'Istituto saranno la Residenza Bandini, viale Sardegna, 33 Siena e la Residenza Impastato, Via Don Minzoni, 3 Loc. Uopini, Monteriggioni, considerate le più vicine alla sede dell'Istituto.

**Art. 3
Posti alloggio a disposizione**

L'Azienda mette a disposizione n. 4 posti alloggio in camere doppie, nelle proprie strutture indicate all'articolo precedente.

**Art. 4
Studenti destinatari dei posti alloggio**

Gli studenti destinatari dei posti alloggio saranno individuati dall'Istituto e saranno comunicati all'Azienda tramite mail, almeno 10 giorni prima dell'arrivo degli stessi.

**Art. 5
Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità per l'a.a. 2023/2024. I posti alloggio saranno disponibili dal 01/09/2023 al 30/06/2023 con possibilità di rinnovo per l'a.a. 2024/2025 per un uguale periodo.

Art. 6
Deposito cauzionale

Gli studenti al momento dell'ingresso in residenza, sono tenuti al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, di € 250,00, da corrispondere all'Azienda tramite la procedura PagoPA. Tale deposito viene restituito dopo la riconsegna dell'alloggio, al netto delle spese sostenute per la riparazione di eventuali danneggiamenti arrecati alla struttura o agli arredi.

Art. 7
Tariffa

La tariffa per l'utilizzo dei posti alloggio è pari a € 250,00 mensili per posto alloggio.

Gli studenti provvederanno al pagamento della tariffa mensile entro il 10 di ogni mese, tramite la procedura PagoPA.

Art. 8
Regolamento

Gli studenti alloggiati devono rispettare le norme contenute nel Regolamento per le residenze universitarie, che sarà consegnato loro nel momento in cui entreranno in residenza.

Articolo 9
Trattamento dei dati personali

I dati relativi agli studenti saranno oggetto di trattamento da parte dell'Azienda in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 ("**GDPR**"), al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 ("**Codice Privacy**") e ad ogni altra disposizione di legge applicabile, nonché ai termini di cui all'informativa ex art. 13 GDPR qui allegata *sub* Allegato "D" ("**Informativa Privacy**").

Articolo 16
Referente dell'Azienda

Ai fini della presente Convenzione l'Azienda designa quale suo referente la Dott.ssa Chiara Galgani, coordinatrice del Servizio Residenze, sede di Siena.

Articolo 17
Norme conclusive

Il presente Accordo viene letto e approvato dalle Parti interessate, come sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritto.

Il presente Accordo dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione del presente Accordo, esse intendono ragionevolmente perseguire.

Le Parti riconoscono e danno atto della riservatezza di tutti i contenuti del presente Accordo e si impegnano a mantenere riservata e a non divulgare in alcun modo l'esistenza dello stesso.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver contribuito in misura paritetica alla formazione del presente Contratto e concordano le singole clausole, pattuizioni, termini e condizioni qui contenute e che, pertanto, non si versa nell'ipotesi di cui all'articolo 1341 e 1342 c.c.

L'Azienda
.....

L'Istituto
.....